



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.12.2006
COM(2006) 907 definitivo

2006/0291 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica la
direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche
per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante
modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le competenze di
esecuzione conferite alla Commissione**

(presentata dalla Commissione)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica la
direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche
per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante
modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le competenze di
esecuzione conferite alla Commissione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e tre direttive che costituiscono le misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2005/32/CE, ovvero la direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi⁶, la direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico⁷ e la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti⁸, prevedono che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁹.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

⁶ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/32/CE.

⁷ GU L 236 del 18.9.1996, pag. 36. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/32/CE.

⁸ GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 33. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/32/CE.

⁹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- (2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.
- (3) Secondo la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 2006/512/CE¹⁰, gli atti già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili allo scopo di sostituire la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE con la procedura di regolamentazione con controllo in tutti i casi in cui le misure rientrano nel suo campo di applicazione.
- (4) La dichiarazione in questione indica un elenco di atti che devono essere adeguati urgentemente, tra i quali figura la direttiva 2005/32/CE. L'adeguamento di tale direttiva comporta l'adeguamento delle direttive 92/42/CEE, 96/57/CE e 2000/55/CE.
- (5) Occorre, in particolare, conferire alla Commissione la facoltà di modificare o abrogare le direttive 92/42/CEE, 96/57/CE e 2000/55/CE. Tali modifiche o abrogazioni devono essere decise secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE.
- (6) Occorre pertanto modificare opportunamente la direttiva 2005/32/CE, nonché le direttive 92/42/CE, 96/57/CE e 2000/55/CE.
- (7) Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 2005/32/CE e alle direttive 92/42/CEE, 96/57/CE e 2000/55/CE con la presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 19 della direttiva 2005/32/CE, è inserito il seguente articolo 2 bis:

"2 bis. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa decisione."

Articolo 2

All'articolo 10 bis della direttiva 92/42/CEE, il testo "conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE" è sostituito dal testo "conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 bis, della direttiva 2005/32/CE".

¹⁰ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

Articolo 3

All'articolo 9 bis della direttiva 96/57/CE, il testo "conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE" è sostituito dal testo "conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 bis, della direttiva 2005/32/CE".

Articolo 4

All'articolo 9 bis della direttiva 2000/55/CE, il testo "conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE" è sostituito dal testo "conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 bis, della direttiva 2005/32/CE".

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente